



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE

n.

Il Giudice

letti gli atti e sciolta la riserva che precede;

letto il ricorso ex artt. 670 e 671 c.p.c. depositato in corso di causa

[REDACTED]

rilevato che, nelle more dello scioglimento della riserva, [REDACTED] è sopraggiunta nota della parte [REDACTED]:

“Con la presente nota, la scrivente difesa, ritenuto opportuno portare a conoscenza di codesto Ill.mo Giudice le seguenti – sopravvenute, rispetto all’ultima udienza tenutasi in data [REDACTED] – circostanze:

- in data [REDACTED] ha presentato istanza di accesso alla procedura di Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa, ai sensi del D. Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – CCII);
- successivamente, ossia in data [REDACTED] la Commissione preposta presso la Camera di Commercio [REDACTED] ha formalizzato la nomina dell’Esperto indipendente, [REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

visto il contenuto di cui a p. 7 della visura camerale;
rilevato che, anche a voler verosimilmente apprezzare, unitamente ai dati patrimoniali forniti dalla parte [REDACTED] l'insussistenza del *periculum* a fronte dell'adita procedura concorsuale (quale indice della volontà non dispersivo-distrattiva del debitore in ordine al proprio patrimonio nel rispetto della cause legittime di prelazione, con la massima tutela della *par condicio creditorum*, garantita dal Tribunale competente), in ogni caso la descritta evenienza, comunque coinvolgendo la sfera patrimoniale del prospettato debitore (altrimenti, non è dato comprendersi il significato delle istanze cautelari spiegate dalla controparte), determina l'applicazione del disposto di cui all'art. 18.3. CC.II., quale effetto *ex lege* della mera iscrizione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive [REDACTED] sicchè, *"Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti"* (dalle deduzioni delle parti e in assenza di difformi allegazioni, risulta che l'istanza abbia coinvolto "tutti" i creditori di cui al co. 1); osservato che va perciò dichiarata l'improseguibilità della domanda cautelare, quale effetto *ex lege* operante [REDACTED]

p.q.m.

DICHIARA l'improseguibilità della domanda cautelare.

Si comunichi.

Bari, [REDACTED]

Il Giudice
Chiara Cutolo

